

REGOLAMENTO COMUNALE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

La definizione di viabilità agro-silvo-pastorale è data dall'art. 59 comma 1, L.R. 31/2008 che così dispone: «Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con D.G.R. 7/14016 del 08/08/2003».

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali ubicate sul territorio comunale di Carenno denominate e classificate :

NR.	DENOMINAZIONE	CLASSE	QUOTA PARTENZA	QUOTA ARRIVO	LUNGHEZZA
01	Caversano – Assa	III	995	1060	844
02	Assa – Forcella Bassa	III	1045	1190	1886
03	Caversano – Montebasso	III	910	1060	1430
04	Montebasso – Pertus(Ex convento)	III	1060	1180	786
05	Pertus(Ex convento) - Forcella Bassa	III	1180	1190	1440
06	Rensiccia – Colle di Sogno	IV	670	950	1470
07	Pertus (Ex convento) – Pian Munik	IV	1150	1050	1100
08	Carenno – Piazza Classe	III	630	745	1321
09	Carenno – Fornace	II	600	610	370
VASP IN PROGETTO					
10	Assa – Colle di Sogno	IV	1060	980	998
11	Fornace – Piazza	IV	610	740	680

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private di pubblica utilità dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

Art. 4 Chiusura con barriera (facoltativo la chiusura con chiave)

Le strade agro-silvo-pastorali potranno essere chiuse con idonee barriere con chiave o altro sistema di blocco.

La barriera avrà anche la funzione di permettere l'immediato blocco del transito sulla strada in caso di pericolo o per qualsiasi altra situazione identificata dalla proprietà o gestore e quindi tendenzialmente risulterà non chiusa.

Le strade agro-silvo-pastorali che attraversassero ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potranno essere sempre chiuse salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

In questo caso il titolare del diritto di transito ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento.

In caso di improvvisa chiusura il gestore dovrà consentire l'uscita dei mezzi presenti sulla strada.

Art. 5 Ordinanza di chiusura.

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Il gestore nel caso di presenza di barriera di cui all'art. 4 si occuperà altresì della sua chiusura e blocco al fine di impedire l'accesso alla strada.

Art. 6 Pubblico transito

La possibilità di transito per soggetti in possesso dei requisiti con ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito.

Art. 7 Diritto di transito

Il transito è subordinato al deposito presso gli uffici dell' Amm. Comunale di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in doppio originale, compilata su modello ALL. A completo in ogni sua parte.

Essa deve contenere le generalità del richiedente come da successivo art. 8, la residenza, i requisiti per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

È altresì, subordinato al versamento del contributo manutenzione di cui all'art.23

Art. 8 Transito

Nel termine di 10 giorni dalla consegna della dichiarazione art.7 e dal pagamento del contributo,verrà rilasciato dall'ente un talloncino recante la dicitura "DIRITTO DI TRANSITO", l'indicazione del tratto di strada interessata, del soggetto e dei mezzi abilitati da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Ogni titolare è abilitato al transito con 3 mezzi + un motociclo

Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino ad un massimo di tre persone compreso il conducente.

Diritto di transito giornaliero da apporre in modo visibile sul veicolo, (valido solo sulle strade di classe II e III) per tale ragione saranno posti cartelli di divieto transito giornaliero su strade di classe IV.

Il Pass dovrà indicare chiaramente, la targa del mezzo autorizzato e la data per la quale il permesso giornaliero è valido. Un Pass = Un mezzo. Tutti i soggetti potranno richiedere il "Diritto di transito giornaliero" previo versamento del contributo così come stabilito e indicato nel presente regolamento. Per il rilascio del "Diritto transito giornaliero" tutti i soggetti sono obbligati ad effettuare il versamento del contributo al Comune interessato o presso le attività commerciali convenzionate. Tale "Diritto transito giornaliero", è valido fino alle ore 14.00 del giorno successivo la data di validità.

L'intestatario del diritto di transito potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento la sostituzione del titolare con un solo soggetto diverso da quello indicato per la conduzione del mezzo, in caso di impossibilità di guida momentanea o permanente da documentare e liberamente valutabile dall'ente gestore che potrà accogliere o meno la richiesta.

Art.9 Categorie

Sono titolari di diritto di transito purché in regola con il versamento del contributo di manutenzione annuale i seguenti soggetti :

STRADE DI CLASSE II III IV	A	<ul style="list-style-type: none">➤ proprietari o affittuari di civili abitazioni e ivi residenti;	5 ANNI Gratuito
	B	<ul style="list-style-type: none">➤ Proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali.➤ Proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;	1 anno 60 €
	C	<ul style="list-style-type: none">➤ Personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;➤ Soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;➤ Soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;➤ Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;➤ Esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);➤ Esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;	1 anno 60 € Stagionale (3 mesi) o stagione di caccia 45 €
STRADE DI CLASSE II III	D	<ul style="list-style-type: none">➤ Esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico - ambientali purché debitamente documentate;➤ Esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;➤ Esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).➤ Esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.➤ Esigenze connesse alla fruizione del territorio da parte di persone disabili	Giornaliero Settimanale Gratuito
	E	<ul style="list-style-type: none">➤ Soggetti privati/imprese che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi castagne, erbe officinali.➤ Soggetti che svolgono attività di scarico legna.➤ Acquirenti prodotti degli alpeggi➤ Persone richiamate da feste sagre funzioni religiose,manifestazioni sportive ed altri eventi assimilabili,solo nei giorni interessati dagli eventi.	Giornaliero 8 €

Art. 10 Rilascio del permesso su terreni del demanio regionale

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia i permessi come previsto all'articolo 8 per tutte le strade agro – silvo - pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifici permessi temporanei, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico – ambientali.

Art. 11 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i nominativi dei titolari di diritto di transito con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza e contributo incassato.

Art. 12 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa idonea alla tipologia della strada così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 13 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, in considerazione delle pendenze larghezza condizioni del fondo si fa riferimento alla tabella sotto allegata.

E' vietato il transito sulle strade agro silvo pastorali nel caso di particolari condizioni atmosferiche avverse e/o in caso di ghiaccio e neve, tale divieto è imposto a tutti i titolari di diritto di transito, senza che ciò possa comportare rimborso totale o parziale del contributo versato.

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
II	Trattori con rimorchio	60	2,5 ²	<12	14	20	6
III	Piccoli automezzi	30	2,0	<14	16	25	5
IV	Piccoli automezzi	15	1,8	>14	>16	>25	<5

Nel caso specifico della categoria d'utenza C (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art. 14 Deroche ai limiti di peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare una deroga ai limiti di cui al precedente art.8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fideiussoria, come da successivo art.18.

Art. 15 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Lecco, del Comune di Carenno della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino , e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Ecologiche Volontarie e il Gruppo di Protezione Civile Comunale e Intercomunale (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).
- le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).
- imprese appaltatrici di lavori relativi ad opere pubbliche.

Art. 16 Sanzioni

Chi transita senza averne diritto, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dalla dichiarazione di cui agli art. 7/8 del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare il permesso al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la dichiarazione di falso, la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei talloncini rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

I proventi delle sanzioni sono destinati all'amministrazione comunale indipendentemente dall'organo accertatore.

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

Art. 17 Periodo di validità

Il periodo di validità dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare (tranne per la categoria A – validità 5 anni salvo trasferimento della residenza).

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B e C il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 settimana.
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo E il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

Alla scadenza dell'anno dovrà essere pagato un nuovo contributo.

Art.18 Polizza fideiussoria

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 19 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art.20 Competizioni

Potranno svolgersi solo gare di ciclocross e mountain-bike che dovranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 21 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Tale incarico potrà essere esteso con opportuna Convenzione con l'Ente gestore alle guardie Ecologiche del Lari Orientale Valle San Martino.

Art. 22 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 23 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare del contributo da versare da ogni soggetto titolare sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore in base a una previsione di spesa e di manutenzione.

Attualmente il contributo è così determinato :

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B e C € 60 annui;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C € 45 stagionali;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo E € 8 giornaliero;

Art. 24 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione, ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima. Le convenzioni potranno essere stipulate con le associazioni o con gruppi di lavoro di minimo tre persone fino ad un massimo di sei o con il privato.

Art. 25 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private di pubblica utilità la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art.26 Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento, chi partecipa alla giornata delle strade ha diritto all'anno successivo ad uno sconto del 50% sulla quota da versare.

Art. 27 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 14, 18 e 20.

Art. 28 - Comportamenti degli utenti

- 1) E' vietata la sosta dei veicoli autorizzati al transito lungo il tracciato delle strade agro-silvo-pastorali se non per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci e per la salita / discesa delle persone;
- 2) E' vietato altresì il transito e la sosta dei mezzi autorizzati su percorsi diversi dalle strade suddette, come: pascoli, scarpate della strada e sui terreni attigui alla stessa, anche se di proprietà, se non per l'effettuazione di lavori agricoli, forestali e edili;
- 3) La sosta dei veicoli autorizzati è consentita esclusivamente nelle aree appositamente segnalate e/o indicate agli utenti
- 4) E' assolutamente vietato trascinare sulle strade legname o altro tipo di materiale.